

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA
E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24, COMMI 5 E 6, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
(emanato con decreto rettorale 27 marzo 2018, n. 140)**

INDICE

Articolo 1 (*Finalità del regolamento*)
Articolo 2 (*Richieste delle strutture*)

**TITOLO 1 - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA
1, LEGGE N. 240/2010)**

Articolo 3 (*Procedure selettive*)
Articolo 4 (*Commissione di valutazione*)
Articolo 5 (*Candidati ammissibili alle selezioni*)
Articolo 6 (*Modalità di svolgimento delle selezioni*)
Articolo 7 (*Termine del procedimento*)
Articolo 8 (*Chiamata del candidato selezionato*)

**TITOLO 2 - CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
(ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, E ARTICOLO 29 COMMA 8 LEGGE N. 240/2010)**

Articolo 9 (*Modalità di svolgimento della procedura*)
Articolo 10 (*Chiamata del candidato*)

TITOLO 3 - NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 11 (*Norme finali e disciplina transitoria*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell'Università luav di Venezia.

Articolo 2

(Richieste delle strutture)

1. Ciascuna struttura didattica, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia; per ciascun posto per il quale si richiede la copertura la delibera della struttura didattica dovrà contenere le informazioni di cui ai punti a) b) c) d) ed e) del successivo comma 4.
2. La richiesta della struttura didattica è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia.
3. Nella proposta della struttura didattica dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005;
 - b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010 aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. La procedura selettiva è altresì aperta alla partecipazione di professori di prima o seconda fascia già in servizio e a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle da ricoprire;
 - c) chiamata in base all'esito di procedura valutativa di professori di II e I fascia già in servizio presso l'ateneo ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 24 comma 5 con l'indicazione degli standard qualitativi e comma 6 della legge 240/2010.
4. La delibera della struttura didattica deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo;
 - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'articolo 8 della legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:
 - i) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

TORNA ALL'INDICE

TITOLO 1 - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3

(Procedure selettive)

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura richiedente;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto, fra quelli elencati nel decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
 - e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dieci;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4

(Commissione di valutazione)

1. La commissione è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha richiesto la copertura del posto.
2. La commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia; la determinazione del numero è rimessa alla struttura didattica richiedente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno di questi due devono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al settore concorsuale. Nella composizione di ciascuna commissione va previsto inoltre almeno un membro supplente.
3. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge 240/2010.
6. Della commissione non possono far parte coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
7. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5

(Candidati ammissibili alle selezioni)

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

TORNA ALL'INDICE

c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio, unione civile o convivenza more uxorio, con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede la copertura del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 6

(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e degli ulteriori elementi previsti dalla struttura didattica.
3. Al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7

(Termine del procedimento)

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del rettore.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Il provvedimento di approvazione atti è pubblicato all'albo ufficiale di ateneo e sulla pagina web dedicata ai concorsi.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

(Chiamata del candidato selezionato)

1. Conclusa la procedura, la struttura didattica propone, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la struttura didattica non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

**TITOLO 2 - CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA
(ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, E ARTICOLO 29 COMMA 8 LEGGE N. 240/2010)**

Articolo 9

(Modalità di svolgimento della procedura)

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'articolo 2 da

TORNA ALL'INDICE

parte del consiglio di amministrazione, la struttura didattica individua il candidato da sottoporre a valutazione. Qualora vi siano più candidati in possesso dei requisiti utili va assicurata una procedura valutativa comparativa.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio, unione civile o convivenza more uxorio, con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede la copertura del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

3. La procedura valutativa è effettuata da una commissione composta da tre o cinque membri nominata dalla struttura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo.

4. L'attività della commissione è approvata con delibera del consiglio della struttura didattica.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 2 a 7 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 10

(Chiamata del candidato)

1. Conclusa la procedura, la struttura didattica, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO 3 - NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 11

(Norme finali e disciplina transitoria)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato continuano ad applicarsi le procedure previste dal "regolamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti mediante trasferimento e mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori presso l'Università luav di Venezia", emanato con DR 22.10.2003, n. 2264.

3. Nelle more della entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento alle strutture didattiche sono da intendersi attribuite ai dipartimenti.